




***IL CAPITALE ED I
FINANZIAMENTI
NELLE NUOVE S.R.L.***

Anno 2003

Società di capitali (1.000.333)		S.r.l. 936.824
		S.p.a. 63.318
		S.a.a. 191
Società di persone (1.189.125)		S. s. 65.775
		S.n.c. 645.351
		S.a.s. 477.999
Imprese individuali		3.437.868

La riforma

a) S.r.l.

- compagine sociale ristretta
- autonomia statutaria
- libertà forme organizzative
- centralità socio e rapporti contrattuali tra soci

b) S.p.a.

- compagine sociale potenzialmente ampia
- rilevanza dell'azione
- circolazione partecipazione sociale
- ricorso al capitale di rischio
- s.p.a. chiuse (modello base)
- s.p.a. aperte

I conferimenti nella s.r.l. -1

- Capitale sociale minimo: euro 10.000 (art. 2464, co. 4°);
- Versamento presso una banca del 25% (art. 2464, co. 4°) tranne per S.r.l. unipersonali (art. 2464, co. 3° e 7°);
- Misura conferimento e partecipazione sociale non necessariamente proporzionali (art. 2468, co. 2°);
- Possibilità di conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, co. 2°);

I conferimenti nella s.r.l. -2

- Conferimento in danaro: sostituibilità con polizza assicurativa o fideiussione bancaria (art. 2464, co. 4°);
- Apporti diversi da danaro, crediti e beni in natura: necessità di garanzia mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o cauzione (art. 2464, co. 6°);
- Conferimenti di beni in natura o crediti: procedimento di stima semplificata (art. 2465).

Art. 2467 – I finanziamenti dei soci

Comma 1

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Comma 2

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società, quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Art. 2483 - I titoli di debito

Comma 1

Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

Comma 2

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Art. 2483 - I titoli di debito

Comma 3

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Comma 4

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.